

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-4365 del 01/09/2021
Oggetto	ACQUE DEMANIO IDRICO - ACQUE SUPERFICIALI - GAVANELLI ANTONIO E ANDREA SOCIETA' AGRICOLA SS - CONCESSIONE ORDINARIA PER UTILIZZO DI RISORSA IDRICA SUPERFICIALE DA FIUME SANTERNO IN SPONDA DESTRA PER USO IRRIGAZIONE AGRICOLA, LOCALITA' SAN LORENZO IN COMUNE DI LUGO (RA) - PROCEDIMENTO N RA20A0010
Proposta	n. PDET-AMB-2021-4498 del 01/09/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Fabrizio Magnarello

Questo giorno uno SETTEMBRE 2021 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Fabrizio Magnarello, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Oggetto: ACQUE DEMANIO IDRICO - ACQUE SUPERFICIALI – GAVANELLI ANTONIO E ANDREA SOCIETA' AGRICOLA SS - CONCESSIONE ORDINARIA PER UTILIZZO DI RISORSA IDRICA SUPERFICIALE DA FIUME SANTERNO IN SPONDA DESTRA PER USO IRRIGAZIONE AGRICOLA, LOCALITA' SAN LORENZO IN COMUNE DI LUGO (RA) - PROCEDIMENTO N. RA20A0010

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le disposizioni di settore, in particolare:

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D. n. 1775/1933 e ss.mm.ii.(Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. 241/1990 e ss.mm.ii. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la L. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il D.lgs n. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (Norme in materia ambientale);
- la L.R. n. 3/1999 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico);
- il Regolamento Regionale n. 41/2001 “Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica”;
- la L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la L.R. n. 24/2009 art.51, la L.R. n. 2/2015 art.8;

- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna in materia di canoni di concessione, spese di istruttoria, ridefinizione tipologie di utilizzo e durata dei procedimenti di concessione di acqua pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609, DGR 07 luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre 2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre 2011 n. 1985, DGR 09 giugno 2014 n. 787, DGR 2 febbraio 2015 n. 65, DGR 29 ottobre 2015 n. 1622, DGR 14 dicembre 2015 n. 2067, DGR 31 ottobre 2016 n. 1792;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1181/2018 con cui è stato approvato il nuovo assetto organizzativo generale dell’Agenzia, come proposto nella determinazione dirigenziale Arpae n.70/2018 e successivamente approvato con determinazione dirigenziale Arpae n.90/2018;
- la determinazione del Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2019-876 del 29/10/2019 ad oggetto “*Approvazione dell’assetto organizzativo di dettaglio dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti per il triennio 2019-2022. Conferimento incarichi di funzione*”;
- la Determinazione Dirigenziale DET-2021-221 del 24/03/2021, con la quale è stato attribuito l’incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna al dott. Magnarello Fabrizio;

PRESO ATTO della domanda pervenuta il 05/03/2020 registrata al protocollo ARPAE PG/2020/35832 del 05/03/2020 con cui Gavanelli Antonio e Andrea Società Agricola ss CF 01136830393 sede nel Comune di Lugo (RA), ha richiesto la concessione per l'utilizzo di risorsa idrica dal fiume Santerno in sponda destra, in località San Lorenzo, Comune di Lugo (RA) ad uso irrigazione agricola (codice Sisteb RA20A0010);

CONSIDERATO CHE:

- la domanda presenta i requisiti per essere sottoposta al procedimento di concessione ordinaria ai sensi del RR 41/2001;

– la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso irrigazione agricola sulla base di quanto stabilito dall' art. 152 della L.R. 3/99;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n.132 del 29/04/2020 senza che nei termini previsti siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

PRESO ATTO che il prelievo oggetto di concessione non rientra in zona SIC/ZPS/PARCO/AREA PROTETTA;

PRESO ATTO degli assensi, con prescrizioni, espressi da:

– SAC Ravenna, relazione istruttoria in data 27/04/2020, conservata agli atti del Servizio, che analizza i livelli d'impatto e la applicazione del metodo ERA così come definiti dall'Allegato 2 alla deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po e per quanto attiene la congruità dei prelievi sulla base delle indicazioni regionali (DGR 1195/2016 e DGR 1415/2016), da cui risulta che:

– essendo il risultato della applicazione del metodo ERA una R (Repulsione), la derivazione può essere considerata compatibile, con l'applicazione di particolari misure volte alla mitigazione degli impatti e nel rispetto di specifiche prescrizioni, tese a garantire il non deterioramento della classe di ognuno degli elementi di qualità ambientale per il raggiungimento degli obiettivi ambientali definiti per il corpo idrico interessato. L'atto di concessione con la imposizione del DMV come previsto dal Piano di Gestione, con la prescrizione dell'installazione di strumenti tecnicamente idonei a fornire la corretta misurazione delle portate prelevate, risponderà alle necessità evidenziata dalla presente valutazione di compatibilità con il Piano di Gestione delle Acque, effettuata utilizzando gli strumenti tecnici attualmente a disposizione di questa struttura. A tal fine il parere dell'Autorità di Distretto si intende espresso in modo favorevole ai sensi della deliberazione n.

3 del 14/12/2017 Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po;

- Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Reno e Po di Volano (ora Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - sede di Bologna):
Nulla Osta Idraulico Det. Dirigenziale n.2406 del 10/08/2020;
- Provincia di Ravenna, nota registrata al protocollo Arpae con prot. n.PG/2020/65848 del 05/05/2020;
- Consorzio di Bonifica Romagna Occidentale, nota registrata al protocollo Arpae con prot. n. PG/2020/69514 del 13/05/2020;

ACCERTATA la compatibilità con il Piano di Gestione di Distretto dell'Appennino Settentrionale ai sensi delle DGR 1781/2015 e DGR 2067/2015 del prelievo di cui trattasi che ricade nel corpo idrico 062200000000 10.1ER Fiume Santerno – sez chiusura: A monte Voltana

- STATO chimico: BUONO
- STATO ecologico: BUONO
- DMV (chiusura/medio o chiusura monte) maggio/settembre 0,48 mc/s
- DMV (chiusura/medio o chiusura monte) ottobre/aprile 0,53 mc/s
- stress idrico SI;

ACCERTATO INOLTRE che trattandosi di un uso irrigazione agricola per un comparto irriguo dichiarato complessivo di Ha 07.00.00 per barbabietola da seme, grano e mais a rotazione annuale con manichette; le verifiche effettuate portano a ritenere che la quantità di risorsa richiesta, pari a 6.825 mc/anno, sia compatibile con le quantità previste dalla DGR N. 1415/2016;

CONSIDERATO che l'utilizzo della risorsa idrica risulta compatibile con le esigenze di conservazione del bene pubblico e di tutela della sicurezza idraulica;

ACCERTATO che il richiedente ha versato:

- le spese istruttorie di euro 195,00 e il canone per l'anno 2021;

- a titolo di deposito cauzionale, la somma pari a euro 500,00 in data 01/07/2021;

RITENUTO CHE sulla base dell'istruttoria svolta, sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rilascio della concessione richiesta da Gavanelli Antonio e Andrea Società Agricola s.s., con le prescrizioni di cui al presente dispositivo;

su proposta del Responsabile del procedimento, titolare dell'Incarico di Funzione Unità Demanio Idrico (RA), che attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

attestata da parte del sottoscritto la regolarità amministrativa, in riferimento al presente procedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di rilasciare, fatti salvi i diritti di terzi, a Gavanelli Antonio e Andrea Società Agricola ss CF 01136830393 la concessione per il prelievo di acqua pubblica superficiale in sponda destra da fiume Santerno (cod Sisteb RA20A0010) con attraversamento avente le seguenti caratteristiche:
 - ubicato in comune di Lugo (RA) loc. San Lorenzo, identificato catastalmente al NCT di detto Comune al Fg 72 mapp 61; coordinate UTM RER x:729.758 Y:928.171;
 - prelievo da esercitarsi mediante motopompa mobile della potenza di 85 kW;
 - utilizzo della risorsa ad uso irrigazione agricola;
 - portata massima di esercizio l/s 16,60;
 - volume complessivo pari a mc/annui 6.825;
2. di stabilire la scadenza della concessione al 31 dicembre 2030;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 27/08/2021 (PG/2021/133054

del 27/08/2021) e di assoggettare la presente concessione alle condizioni e prescrizioni ivi inserite;

4. di stabilire, inoltre, che il concessionario debba rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel Nulla Osta idraulico rilasciato dal Servizio Area Reno e Po di Volano - Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile con Determinazione n.2406 del 10/08/2020, di cui è stata consegnata copia semplice al momento del ritiro/notifica del disciplinare di concessione che le contiene;
5. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2021 in 27,85 euro per la risorsa idrica e 153,16 euro per l'attraversamento arginale per un totale di euro 181,01.
6. di fissare in € 500,00 (€ 250,00 + € 250,00) l'importo del deposito cauzionale per l'utilizzo della risorsa idrica e degli attraversamenti demaniali, in base a quanto previsto dall'art.8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2, che stabilisce l'importo minimo del deposito cauzionale pari ad € 250,00 e comunque pari ad almeno una annualità, dando atto che il medesimo dovrà essere versato prima del ritiro del provvedimento di concessione e che verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia;
7. di dare atto che il concessionario risulta in regola per quanto riguarda il pagamento delle spese di istruttoria, deposito cauzionale e canoni;
8. di dare atto che il Servizio competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative della stessa, a seguito di censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95, comma 5 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m. integrazioni nonché dall'art. 48 del R.R.41/2001;
9. di dare atto che che la presente determinazione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;

10. di dare conto che l'originale del presente atto con oneri di bollatura a carico del concessionario è conservato presso l'archivio del SAC Arpae di Ravenna e ne sarà notificata una copia semplice al concessionario;
11. di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del bilancio della Regione Emilia-Romagna;
12. di dare atto che avverso la presente determinazione è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), D.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;
13. dice che la presente determinazione sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae.

IL DIRIGENTE

SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RAVENNA

dott. Fabrizio Magnarello

Originale Firmato digitalmente

SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RAVENNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per il prelievo di acqua pubblica superficiale da sponda destra del Fiume Santerno con attraversamento per uso irrigazione agricola rilasciata alla ditta Gavanelli Antonio e Andrea Società Agricola s.s., C.F. 01136830393 (codice procedimento RA20A0010).

ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA E UBICAZIONE DEL PRELIEVO OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il prelievo di acqua pubblica superficiale dal corpo idrico (cod. 062200000000 10.1 ER), avviene da sponda destra del fiume Santerno - a monte Voltana

L'opera di presa è costituita da pompa mobile della potenza di 85 kW e presenta le seguenti caratteristiche:

- ubicata in comune di Lugo (RA) loc. San Lorenzo al Foglio 72 mapp 61;
- coordinate UTM RER x:729.758 y:928.171;
- diametro del tubo di pescaggio pari a mm 120 e diametro del tubo di mandata pari a mm 100.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

Il prelievo della risorsa idrica è destinato ad uso irrigazione agricola a servizio di una superficie complessiva pari ad Ha 07.00.00 coltivati a rotazione tra barbabietola da seme, grano e mais con impianto di irrigazione a manichetta e potrà avvenire secondo le seguenti modalità:

- portata massima complessiva pari a l/s 16,66;
- volume annuo complessivo pari a mc 6.825.

**ARTICOLO 3 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DETTATE CON IL NULLA OSTA IDRAULICO
DAL SERVIZIO SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE – SERVIZIO AREA RENO E PO DI
VOLANO N.2406 DEL 10/08/2020**

“Di rilasciare il nulla osta ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti di terzi, per il prelievo di acqua pubblica superficiale attraverso una pompa alimentata a gasolio posizionata sulla golena;

alla Ditta: Gavanelli Andrea C.F. GVNNDR75H21E730D

Comune: Lugo

Corso d'acqua: t. Santerno

Dati Catastali: Foglio 72 mappale ant.61

alle seguenti prescrizioni:

1. Nel caso in cui gli argini e le golene siano interessati da lavori di manutenzione, le pompe dovranno essere rimosse per tutto il tempo dei lavori. Verrà inviata comunicazione prima dell'inizio dei lavori.
2. Questo Servizio resta sollevato da qualsiasi responsabilità e danno a terzi.
3. Qualunque variante all'opera assentita dovrà essere preventivamente autorizzata dal Servizio Scrivente.
4. I lavori, da effettuarsi per porre rimedio a eventuali effetti negativi sul corso d'acqua dovuti all'opera assentita (innesco e/o accentuazione di erosioni ecc.), saranno a carico esclusivo del Richiedente.
5. Il Richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Amministrazione, nonché alle imprese da questa incaricate.
6. E' espressamente vietato eseguire nell'alveo, nelle sponde e nelle fasce di rispetto, escavazioni, rampe, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere.
7. Il transito sul percorso indicato per il rifornimento sarà consentito ai seguenti mezzi autocarro IVECO targa CW971XE, furgone cabinato Peugeot expert targa DW992SE.

8. Nel caso in cui necessiti il rifornimento ai motori ai motori delle pompe, sarà consentito solo ai mezzi compresi nell'elenco pervenuto al Servizio.
9. La tubazione dell'attingimento non dovrà essere interrata nel corpo arginale, ma tenuta in esterno e resa visibile interamente sfalciando almeno un metro a destra e un metro a sinistra il tubo in tutto il suo percorso. Dovranno essere posti dei picchetti per segnalare tutto l'attraversamento dell'attingimento e posizionare un idoneo cartello con il numero di concessione visibile.
10. La sommità arginale potrà essere attraversata dalla tubazione solamente incamiciata a "cavaliere", ricalzando con il terreno il tubo per permettere il passaggio ai soli mezzi di sorveglianza e quelli adibiti alla manutenzione del corso d'acqua.
1. Per sopravvenuti motivi idraulici e/o di pubblico interesse, questo Servizio può revocare il nulla osta e ordinare il ripristino dei luoghi, ovvero prescrivere modifiche.
2. Qualsiasi variazione circa la titolarità dell'opera in questione dovrà essere tempestivamente comunicata a Servizio scrivente.
3. La violazione alle disposizioni del presente provvedimento sarà punita con le sanzioni previste dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica.
4. Di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza idraulica.
5. L'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico del Servizio e una copia sarà trasmessa all' A.R.P.A.E. - S.A.C. di Bologna.
6. Di dare pubblicità e trasparenza al presente atto secondo quanto previsto dal D.Lgs n.33/2013 e s.m.i. e dalle vigenti direttive regionali"

ARTICOLO 4 – CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, anche qualora non faccia uso in tutto o in parte del bene concesso, fatto salvo il

diritto di rinuncia, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
3. In mancanza dell'avvenuto pagamento dei canoni entro il termine sopra indicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà avviare le procedure per il recupero del credito connesso all'utilizzo del demanio idrico.
4. Sarà cura del concessionario contattare l'Unità Demanio del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae Ravenna per conoscere gli importi dei canoni delle successive annualità di vigenza della concessione.

ARTICOLO 5 – DEPOSITO CAUZIONALE

L'importo del deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015.

L'importo del deposito cauzionale ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi del Concessionario, sarà integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone.

Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito.

La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dalla legge.

ARTICOLO 6 – DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2030

Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo relativo al pagamento del canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare o di rinunciare alla concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7 – REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto, e comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà il diritto ad alcuna indennità.
2. Sono causa di decadenza dal diritto al prelievo i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; sub concessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di sub concessione a terzi, la decadenza è immediata.

ARTICOLO 8 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione:** Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata (Woltmann o altri) da installare a valle della pompa sulla tubazione principale e a trasmettere l'avvenuta installazione con le caratteristiche tecniche entro 6 mesi dalla ricezione dell'atto di concessione e i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. In tal caso il concessionario sarà tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate. Il concessionario dovrà comunicare tempestivamente, anche per le vie brevi, all'Amministrazione concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione, nonché i tempi previsti per il ripristino.
2. **Cartello identificativo:** Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un Cartello identificativo, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati: titolare della concessione, numero della concessione, scadenza della concessione. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a comunicare immediatamente la mancanza e a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla stessa un nuovo cartello sostitutivo.
3. **Variazioni:** Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione. La variazione di destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso del servizio dà luogo alla decadenza della concessione.
4. **Sospensione del prelievo:** Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga, mediante raccomandata o comunicato stampa o

affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di Categoria, divieti o limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

5. **Deflusso minimo vitale:** il concessionario è tenuto a garantire un deflusso minimo vitale pari a 0,48 mc/s (da maggio a settembre) e pari a 0,53 mc/s (da ottobre ad aprile). L'Amministrazione concedente può aumentare il predetto valore in funzione del mantenimento o del raggiungimento degli obiettivi di qualità per il corpo idrico interessato dal prelievo, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone demaniale di concessione.
6. **Subconcessione:** Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata del diritto a derivare.
7. **Cambio di titolarità:** Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
8. **Manutenzione:** È a carico del concessionario l'esecuzione e la manutenzione di tutte le opere che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.
9. **Tutela delle acque:** il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e successive modifiche.
10. **Cessazione d'utenza:** Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario. In

alternativa al ripristino dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere.

11. **Responsabilità del concessionario:** Il Concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
12. **Osservanza di leggi e regolamenti:** Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

ARTICOLO 9 – VERIFICA DI CONGRUITÁ

1. L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

ARTICOLO 10 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi, normative e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere e di attenersi alle relative disposizioni.

ARTICOLO 11 - SPESE, ONERI, TASSAZIONI, TRIBUTI CONNESSI ALLA CONCESSIONE

Tutte le spese, oneri, tributi e tasse, inerenti e conseguenti alla concessione di che trattasi, nonché al perfezionamento del presente atto, ivi comprese quelle relative all'imposta di bollo ed alla registrazione, se dovuta, sono a carico del concessionario.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.